

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta dl 7 ottobre 2013)

Relatore di maggioranza: PAOLO EUSEBI
Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulla proposta di legge n. 350

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 22 luglio 2013

DISPOSIZIONI FINALIZZATE AD INCENTIVARE L'INTEGRAZIONE
ISTITUZIONALE E TERRITORIALE

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. Al fine di incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale, la Regione concede gli ausili finanziari, i contributi o i vantaggi economici o patrimonialmente valutabili, di qualunque genere, previsti dalla normativa regionale, nel rispetto dell'ordine di priorità indicato negli articoli 2 e 3.

Art. 2
(Priorità relative ai Comuni e alle Province)

1. Nel caso di contributi a favore dei Comuni, l'ordine di priorità è il seguente:

- a) Comuni risultanti da fusione;
- b) forme associative fra Comuni, costituite mediante Unione di comuni o convenzione, per l'esercizio delle funzioni o dei servizi oggetto dell'ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico, comunque denominato, in conformità alla normativa regionale concernente le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per lo svolgimento, da parte dei Comuni medesimi, delle funzioni fondamentali.

2. Nel caso di contributi a favore delle Province, hanno priorità quelle che si associano per le finalità oggetto dell'ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico, comunque denominato.

Art. 3
(Priorità relative agli altri enti pubblici)

1. Nel caso di contributi a favore degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, diversi da Comuni e Province, hanno priorità quelli che si associano per le finalità oggetto dell'ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico, comunque denominato.

Art. 4
(Modalità di applicazione)

1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di applicazione degli articoli 2 e 3.

Art. 5
(Disposizione transitoria)

1. La deliberazione di cui all'articolo 4 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. *Identico*

Art. 2
(Priorità relative ai Comuni ~~e alle Province~~)

1. *Identico*

2. *Soppresso*

Art. 3
(Priorità relative agli altri enti pubblici)

1. Nel caso di contributi a favore degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, diversi da Comuni ~~e Province~~, hanno priorità quelli che si associano per le finalità oggetto dell'ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico, comunque denominato.

Art. 4
(Modalità di applicazione)

Identico

Art. 5
(Disposizione transitoria)

Identico